



U.N.C.E.M.

UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI  
DELEGAZIONE REGIONALE VENETO

---

SEDE: c/o COMUNE DI VALBRENDA – PALAZZO GUARNIERI (CARPANE')  
36029 VALBRENDA (VI) – tel 0424/99905 - C.F.: 84002480261  
mail [uncem@unionemontanavalbrenta.gov.it](mailto:uncem@unionemontanavalbrenta.gov.it) – pec [uncemveneto@pec.it](mailto:uncemveneto@pec.it)

# STATUTO

---

Approvato ad Agordo (BL) il 17.12.1996  
Modificato a:  
Vittorio Veneto (TV) il 21.12.1998  
Feltre (BL) il 21.1.2005  
Valbrenta (VI) l'8.10.2020

# STATUTO

## TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITA'

### **Art. 1: Costituzione**

E' costituita, tra i soci dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti montani appartenenti alla Regione Veneto, la Delegazione regionale denominata "U.N.C.E.M. – Unione nazionale comuni, comunità, enti montani – Delegazione regionale Veneto".

### **Art. 2: Sede**

La sede della Delegazione regionale UNCEM Veneto è ubicata nel territorio di un comune montano o parzialmente montano, previa individuazione del Consiglio che ne disciplina convenzionalmente l'uso, attualmente con sede in comune di Valbrenta (VI), Piazza IV Novembre 15, con facoltà del Consiglio di modificare la sede purchè nel territorio di un comune montano o parzialmente montano.

### **Art. 3: Finalità**

La Delegazione regionale, nell'ambito degli indirizzi statutari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriale e demografica, persegue finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, attraverso:

- la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di riforma delle autonomie locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale;
- la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli enti locali e collochi il territorio e la popolazione nel generale processo di sviluppo socio-economico;
- la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane;
- l'affermazione amministrativa e politica degli enti montani, nonchè la loro evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento secondo il principio di sussidiarietà;
- l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino e della montagna in genere con collaborazioni con le altre delegazioni, organismi nazionali e internazionali interessati allo sviluppo della montagna.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Delegazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Delegazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e ne è esclusa la rivalutabilità.

La Delegazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

#### **Art. 4: Compiti**

La delegazione regionale, per il raggiungimento dei propri fini associativi:

- partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, europea, nazionale, regionale e locale, dove si definiscono gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane;
- assume ruoli e/o funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
- promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
- partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l'attuazione di programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni;
- assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione decentrata.

#### **Art. 5: Rapporti con altri organismi**

La delegazione regionale collabora con le altre associazioni regionali rappresentative degli enti locali, nonché con i medesimi, con l'amministrazione regionale e con le forze socio-economiche per l'affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell'ambito dei principi riformatori e del principio di sussidiarietà.

La Delegazione può aderire ad altri organismi e associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.

Promuove e/o gestisce iniziative di informazione e di partecipazione anche a carattere editoriale verso i soci e verso le realtà montane direttamente o in collaborazione con gli altri enti o organismi.

## **TITOLO II: ORGANI**

#### **Art. 6: Organi della Delegazione**

Sono organi della Delegazione regionale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il revisore del conto.

#### **Art. 7: Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all'UNCCEM nazionale.

Ciascun associato partecipa all'assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato, purchè appartenente agli organi dell'Ente associato, oppure per delega rilasciata ad altro socio. Il numero delle deleghe sarà determinato dal Consiglio con la deliberazione di convocazione dell'assemblea.

I designati dal Presidente della provincia di cui al successivo art. 10 partecipano ai lavori dell'assemblea ed hanno diritto di voto solo se delegati dal Presidente.

Le sedute assembleari sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, conteggiando anche le deleghe. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, le sedute sono valide con la presenza del quindici per cento di Soci, conteggiando anche le deleghe, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale dell'Uncem.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Il rapporto associativo ha disciplina uniforme. Ogni socio partecipa all'assemblea con un voto ed è esclusa la partecipazione temporanea all'associazione. L'eleggibilità degli organi è libera, secondo i principi fissati dallo statuto dell'UNCCEM nazionale.

La convocazione dell'assemblea è disposta dal consiglio. L'invito è diramato dal Presidente della Delegazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Ogni ente associato ha diritto di prendere visione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, nonché dei bilanci e dei rendiconti economico-finanziari della Delegazione.

### **Art. 8: Funzioni dell' Assemblea**

L'Assemblea:

- definisce gli indirizzi programmatici dell' attività associativa;
- elegge gli organi della Delegazione ed i consiglieri che faranno parte del Consiglio nazionale e i delegati al Congresso nazionale secondo i termini stabiliti dagli organi dell'Uncem Nazionale”;
- approva lo statuto e le modifiche statutarie.

### **Art. 9: Elezione degli Organi**

L'Assemblea elegge il Consiglio, la Giunta esecutiva ed il Presidente sulla base di una lista unitaria.

I suddetti organi sono composti da appartenenti agli Organi degli Enti Soci.

Le liste sono formate da un numero di candidati superiore del 20% a quello previsto per la composizione del Consiglio.

Nel caso di più liste, ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 15% (quindicipercento) di enti soci, conteggiando anche le deleghe, e il socio può sottoscrivere una sola lista. In tal caso i seggi di Consiglio verranno assegnati con il sistema proporzionale e secondo l'ordine di iscrizione nella lista dei candidati. In tal caso l'elezione del Presidente, della Giunta e del Consigliere nazionale viene fatta dal Consiglio.

Nel caso di lista unitaria, vengono indicati in ordine progressivo i candidati che occuperanno le cariche di Presidente, componente della Giunta esecutiva e componente del Consiglio che pertanto risulteranno eletti direttamente dall'assemblea.

La lista unitaria conterrà altresì il nominativo del candidato alla carica di consigliere nazionale; nel caso di più liste il Consiglio provvederà, nella stessa seduta in cui viene eletto il presidente e la Giunta, alla nomina dello stesso, con votazione separata.

### **Art. 10: Consiglio**

Il Consiglio è composto da 25 membri oltre ai membri rappresentanti le Province aderenti nominati dal Presidente della Provincia.

La mancata nomina del rappresentante di una o più Province o l'assenza del designato all'Assemblea da parte delle stesse non pregiudica la regolare costituzione del Consiglio.

Di norma, ogni area omogenea coincidente con la comunità Montana dovrà essere rappresentata nel Consiglio.

I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni in vista del Congresso nazionale e sono rieleggibili.

Ciascun consigliere, in caso di decadenza, viene sostituito col primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Delegazione o, in sua assenza, dal V. Presidente vicario o dall'altro Vice-Presidente.

Si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.

Gli eventuali Consiglieri nazionali vengono invitati alle riunioni del Consiglio e partecipano senza diritto di voto.

### **Art. 11: Funzioni del Consiglio**

Il Consiglio:

- delibera sulle materie riguardanti l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;
- approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, con esclusione del prelievo dai fondi di riserva, che spetta alla Giunta Esecutiva;
- propone al Consiglio nazionale eventuali aggiornamenti delle quote in favore della Delegazione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane della Regione;
- nomina, tra i Consiglieri eletti, il Presidente ed eventuali componenti la Giunta in caso di dimissioni, decadenza o altra causa;
- prende atto di eventuali surrogazioni di Consiglieri sulla base della lista presentata in assemblea;
- elegge il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consigliere Nazionale nel caso di presentazione di più liste in Assemblea;
- nomina il Revisore del conto secondo le disposizioni dell'articolo 15;
- esamina atti e proposte che la Giunta sottopone alla sua attenzione.

#### **Art. 12: Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva si compone di n. 13 membri, compreso il Presidente.

Dura in carica quanto il Consiglio.

Viene presieduta e convocata dal presidente della Delegazione o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente vicario o dal altro vice-Presidente.

Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Gli eventuali Consiglieri nazionali vengono invitati alle riunioni della Giunta e partecipano senza diritto di voto.

#### **Art. 13: Funzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta esecutiva:

- sovrintende alle finalità ed all'attuazione dei compiti statutari attraverso l'adozione degli appositi provvedimenti;
- decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi;
- cura la gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione, individuando termini e modalità funzionali per il miglior funzionamento della Delegazione, e fornisce indirizzi per l'organizzazione del personale e degli uffici;
- delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio.

#### **Art. 14: Presidente**

- Il Presidente ha la Rappresentanza legale della Delegazione;
- Dura in carica quanto il Consiglio;
- Convoca e presiede gli organi della Delegazione;
- Nomina i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri organismi;
- Nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva, due o un massimo di tre Vice-Presidenti di cui uno vice-Presidente vicario, che ne assume le funzioni in caso di assenza, decadenza o cessazione. Nel caso di assenza anche del vice-Presidente vicario assume le funzioni un altro vice-Presidente o, in caso di assenza anche di questi, il componente anziano della Giunta;
- nomina il Segretario-Direttore della Delegazione, il Vice Segretario-Direttore nonché i collaboratori e i consulenti sentita la Giunta.
- E' componente di diritto del Consiglio nazionale UNCEM;
- Provvede, unitamente al Segretario-Direttore, alla liquidazione delle spese di gestione della Delegazione in attuazione degli indirizzi della Giunta.

#### **Art. 15: Revisore del conto**

Il Revisore del conto è nominato dal Consiglio tra gli iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.

La carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi della Delegazione. Il revisore dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

#### **Art. 16: Conferenza degli enti locali della montagna**

Quale Organo ausiliario della Delegazione, è costituita la Conferenza dei responsabili degli enti locali associati a livello provinciale, che sarà convocata periodicamente dal Presidente della delegazione o suo delegato per l'esame di specifiche problematiche. La Conferenza potrà interessare tutti o parte degli enti locali associati della Provincia.

#### **Art. 17: Decadenza**

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell'UNCCEM nazionale da parte dell'Ente rappresentato.

I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

La decadenza è dichiarata dall'organo cui fa parte l'interessato e comunicata allo stesso.

La decadenza da consigliere della Delegazione comporta la decadenza anche da eventuali altri organi della stessa.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA**

#### **Art. 18: Segretario-Direttore**

Il Segretario-Direttore della Delegazione assiste e partecipa all'attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti. Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali, coordinando e dirigendo l'azione degli uffici e può svolgere particolari mansioni su indicazione della Giunta.

Provvede, unitamente al Presidente, alla liquidazione delle spese di gestione della Delegazione in attuazione degli indirizzi della Giunta.

In caso di assenza del Segretario-Direttore le funzioni sono svolte dal Vice Segretario-Direttore o da altro funzionario.

#### **Art. 19: Convenzioni**

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente può deliberare la definizione di apposite convenzioni con professionisti e/o esperti per la realizzazione delle iniziative istituzionali.

### **TITOLO IV : FONTI FINANZIARIE**

#### **Art. 20: Finanziamenti**

La Delegazione è dotata di autonomia finanziaria.

Le fonti finanziarie di cui gode sono le seguenti:

- trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'UNCCEM nazionale, più eventuale quota aggiuntiva della Delegazione;
- contributi e/o trasferimenti;
- gestione patrimoniale;
- altre.

#### **Art. 21: Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario va dall' 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione del Revisore del conto. La Giunta presenta altresì al Consiglio, per l'approvazione, uno schema di bilancio preventivo con una breve relazione.

La Giunta esecutiva determina le spese e modalità delle erogazioni nei limiti del Bilancio.

**Art. 22: Gestione attività**

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai soci, può essere provveduto con decisione della Giunta esecutiva, a mezzo di società costituite ai sensi del Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali società è allegato al conto consuntivo della Delegazione.

**TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI****Art. 23: Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio.

L'Assemblea delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti anche in seconda convocazione.

L'Assemblea può delegare, con delibera da adottarsi con le stesse modalità, il Consiglio a specifiche modifiche dello Statuto. La deliberazione di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri membri.

**Art. 24: Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle dello Statuto Nazionale .

**Art. 25: Disposizioni transitorie**

In fase di prima applicazione del presente Statuto, gli organi della Delegazione continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

Le Province che non sono già rappresentate all'interno del Consiglio designano un proprio componente nel Consiglio della Delegazione. In tal caso l'attuale Consiglio sarà integrato, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 dai Rappresentanti nominati dalla Provincia.